

completamento del progetto di fusione da parte della Giunta regionale, il Commissario straordinario previsto al comma 3, lettera d), cessa dall'incarico e il Commissario *ad acta* per il completamento del progetto di fusione indice le elezioni degli organi del medesimo Consorzio, secondo le modalità previste al comma 12.”.

2. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11, comma 14, della l.r. 12/2016, nelle more del completamento della fusione, la perimetrazione del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”, derivante dalla fusione dei Consorzi di bonifica “A Sud di Anagni” e “Conca di Sora”, prevista al comma 14 *bis*, lettera a), della medesima l.r. 12/2016, è riportata nell'Allegato B alla presente legge.

Art. 41

(Modifica della perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica)

1. La perimetrazione del Parco regionale dell'Appia Antica, istituito con legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 e successive modifiche, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 9 (Piano del Parco regionale dell'Appia Antica - Roma di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche) e dall'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), è ridotta secondo la planimetria e la relativa relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli Allegati C e D alla presente legge, redatte in conformità alle intese raggiunte con gli enti locali secondo il documento di indirizzo adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche.

Art. 42

(Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e cessazione del vincolo del Monumento naturale Lago di Fondi)

1. Al fine di favorire la realizzazione e il potenziamento di infrastrutture destinate alla sanità pubblica e perseguire la tutela della salute delle comunità locali, il presente articolo dispone:

- a) la riduzione della perimetrazione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, istituito con legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 e da ultimo modificata dall'articolo 17, comma 70, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, secondo la planimetria e la relativa relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli Allegati E e F che costituiscono parte integrante della presente legge;
- b) la cessazione del vincolo apposto con il decreto del Presidente della Regione 1° agosto 2006, n. 400 istitutivo del monumento naturale “Lago di Fondi” e modificato dal decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2007, n. 461.

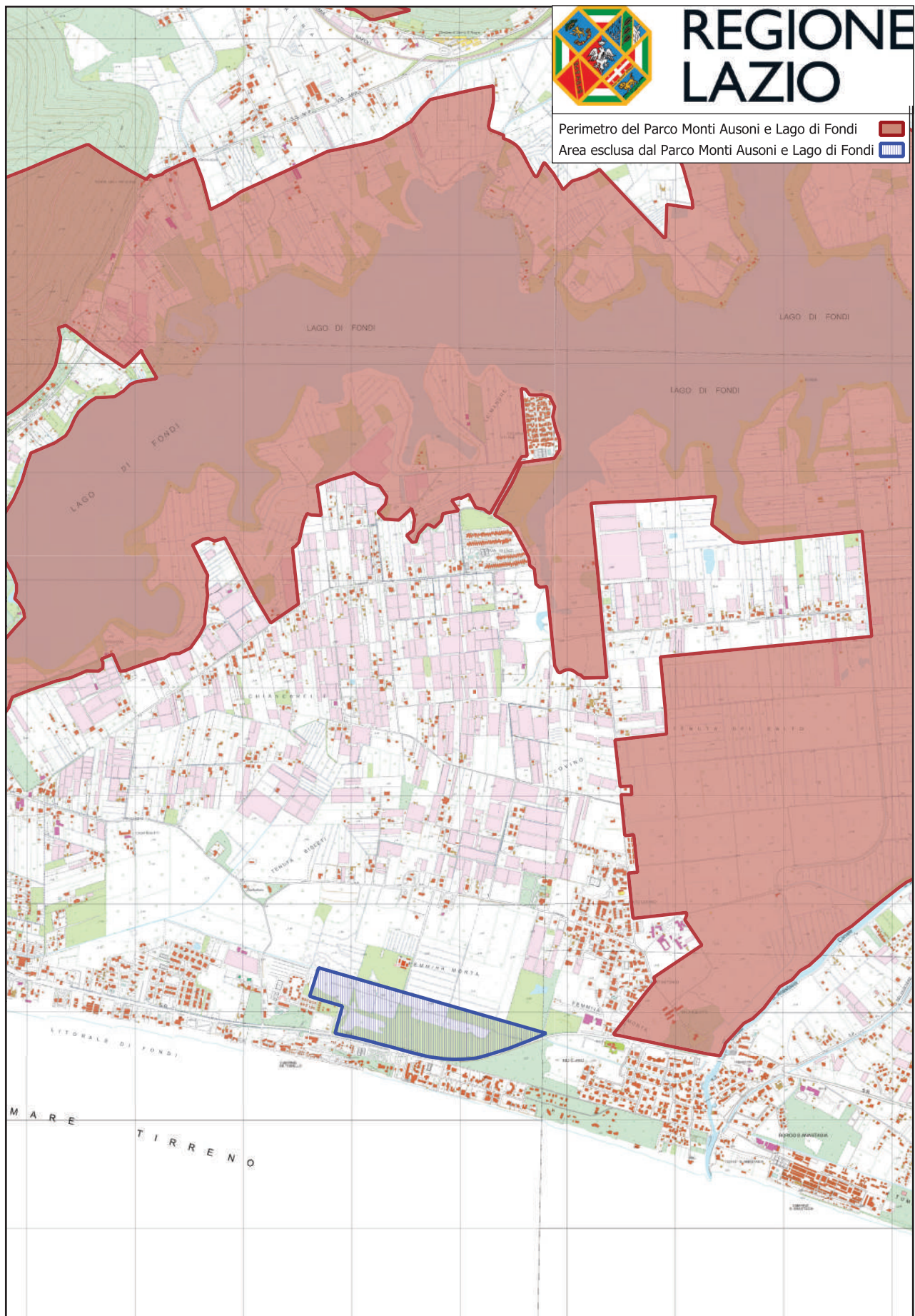
Art. 43

(Modifica al comma 110 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni per la nomina del Direttore delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Disposizione transitoria)

1. Al comma 110 dell'articolo 7 della l.r. 28/2019, le parole da: “Per queste ultime,” fino a: “area naturale protetta.” sono sostituite dalle seguenti: “Per queste ultime, al fine di assicurare la continuità amministrativa nelle more del completamento del processo di riordino delle aree naturali protette, le

ALLEGATO E

**MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL
PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI
E LAGO DI FONDI - PLANIMETRIA**



ALLEGATO F

**MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL
PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI
E LAGO DI FONDI - RELAZIONE DESCRITTIVA**

Relazione descrittiva del perimetro.

L'area oggetto di esclusione dal perimetro del Parco regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi corrisponde all'ambito territoriale denominato "ex Isola dei Ciurli".

Tale area è identificata al N.C.E.U. del Comune di Fondi al foglio n. 84 p.lle: 5, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 97, 98, 99, 100, 102, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 305, 315, 316, 317, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 344, 345, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384.